



Alla Direzione generale

Al Segretariato generale

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio stampa e comunicazione

All'Avvocatura della Regione

Alla Protezione civile

Al Servizio relazioni internazionali e infrastrutture
strategiche

Al Servizio per il coordinamento delle politiche per la
montagna

Alle Direzioni centrali

Alla Direzione Territoriale ACI di Udine

All'Unità Territoriale ACI di Gorizia

All'Unità Territoriale ACI di Pordenone

All'Unità Territoriale ACI di Trieste

A mezzo posta elettronica certificata

Circolare n. 3

oggetto: Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) - Articolo 14 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). Indirizzi operativi per l'applicazione dell'imposta.

1. Premessa.....	3
2. Attività di gestione dell'imposta.....	3
3. Soggetto passivo e presupposto dell'imposta.....	3
4. Misura dell'imposta.....	4
4.1 Tariffe vigenti fino al 31 dicembre 2017.....	4
4.3 Esenzioni stabilite dalla normativa regionale.....	6
4.4 Esenzioni stabilite dalla normativa statale.....	7
4.5 Agevolazioni stabilite dalla normativa regionale.....	9
4.6 Agevolazioni stabilite dalla normativa statale.....	9
5. Modalità e termini per il versamento dell'imposta.....	10
6. Regole per il versamento dell'imposta.....	11
6.1 Importo minimo.....	11
6.2 Arrotondamento.....	11
7. Accertamento e recupero dell'imposta.....	11
8. Sanzioni.....	12
9. Interessi.....	13
10. Dilazioni di pagamento.....	15
11. Strumenti deflativi del contenzioso e proposizione del ricorso tributario.....	15
11.1 Richiesta di riesame in autotutela.....	15
11.2 Impugnazione dell'avviso di accertamento.....	16
12. Riscossione coattiva.....	16
13. Rimborsi di somme non dovute.....	16
14. Contenzioso, ravvedimento, interpello.....	16
15. Sito internet.....	17

1. Premessa

L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico è prevista dall'articolo 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) come imposta provinciale (I.P.T.) e disciplinata con regolamento delle province.

L'articolo 1, comma 534 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 la suddetta imposta è attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla quale sono versate le relative entrate.

Dal 1° gennaio 2018 l'imposta, ora denominata "Imposta Regionale di Trascrizione" (di seguito I.R.T.), trova la sua disciplina nell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) e nel successivo "Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)" (di seguito Regolamento) emanato con il D.P.Reg. 15 gennaio 2018, n. 09.

Dalla medesima data, come esplicitato dall'articolo 14, comma 21 della L.R. 45/2017, i regolamenti provinciali relativi all'I.P.T. cessano di esplicare i propri effetti, anche se la normativa provinciale in materia continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2018.

La presente circolare fornisce gli indirizzi operativi utili ai fini dell'assolvimento dell'imposta a seguito del riordino della relativa disciplina effettuato dalla normativa regionale.

2. Attività di gestione dell'imposta

All'Automobile club d'Italia (A.C.I.), presso il quale è istituito il P.R.A., sono affidate le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e rimborso relative all'imposta.

L'A.C.I. effettua, altresì, il recupero dell'imposta nei casi di insufficiente, omesso o tardivo pagamento non rilevati nell'ambito delle seguenti attività:

- controllo del corretto pagamento dell'I.R.T. in relazione alle tariffe vigenti al momento della richiesta della formalità;
- controllo dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali esenzioni e/o agevolazioni richieste al momento della presentazione della formalità

inviando un preavviso di accertamento con il quale richiede il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni (articolo 14, comma 7 della L.R. 45/2017 e articolo 2 del Regolamento).

Alla Regione competono l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento, l'autorizzazione delle dilazioni di pagamento, la riscossione coattiva, il contenzioso, la gestione delle istanze di interpello e l'autotutela.

Per l'attività di riscossione coattiva la Regione si avvale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

Alla Guardia di Finanza sono affidati i controlli sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ONLUS e degli Enti del Terzo settore (articolo 12, comma 2 del Regolamento).

3. Soggetto passivo e presupposto dell'imposta

L'imposta è dovuta dall'avente causa o dall'intestatario del veicolo (acquirente), per ciascun veicolo, al momento della presentazione delle formalità di trascrizione (es. passaggio di proprietà), di iscrizione (es. acquisto auto nuova) e di annotazione (es. cessione credito ipotecario) al P.R.A. (articolo 14, commi 3 e 5 della L.R. 45/2017).

Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione al P.R.A. da parte dell'acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, esibendo copia del documento di identità o di riconoscimento dell'acquirente (articolo 11¹ del decreto Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514). In detto caso, il recupero dell'I.R.T., maggiorata delle sanzioni e degli interessi, è comunque effettuato nei confronti dell'acquirente.

Le formalità oggetto dell'imposta possono essere eseguite sull'intero territorio nazionale (articolo 14, comma 4 della L.R. 45/2017).

Uffici competenti per le formalità

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 358/2000, per richiedere le suddette formalità è possibile rivolgersi a qualunque Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), che consente di ottenere subito le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà digitale (CDPD) di un veicolo, nuovi o aggiornati, senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici delle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC).

Lo STA può essere attivato:

- a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
- c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Le tipologie di formalità che possono essere richieste agli STA sono specificate nella pagina del sito web dell'A.C.I. dedicato allo sportello telematico dell'automobilista.

4. Misura dell'imposta

4.1 Tariffe vigenti fino al 31 dicembre 2017

Le tariffe vigenti fino al 31 dicembre 2017 nelle Province della Regione erano pari a quelle indicate nel decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 aumentate, ai sensi dei rispettivi Regolamenti:

- del 20 per cento nelle Province di Trieste, Pordenone e Udine;
- del 30 per cento nella Provincia di Gorizia.

Oltre che per la diversa entità degli aumenti, i regolamenti provinciali in materia di I.P.T. si differenziavano anche sotto il profilo agevolativo. Alcune agevolazioni erano, infatti, riconosciute solo in alcune province (vedasi, in proposito, il paragrafo 4.5).

Con l'entrata in vigore della disciplina regionale in materia di I.R.T., le formalità relative a soggetti aventi sede legale o residenza nel territorio regionale sono assoggettate, invece, ad un unico sistema tariffario.

4.2 Tariffe vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018 nel territorio regionale l'imposta si determina applicando le tariffe indicate nel decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, aumentate del 20 per cento (articolo 14, comma 9 della L. R. 45/2017).

¹ 11. Tutela del venditore.

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

Qualora dovessero verificarsi delle variazioni tariffarie, le tariffe applicabili sono quelle vigenti al momento della presentazione della formalità (articolo 14, comma 10 della L.R. 45/2017). Nella tabella seguente sono riportate, distinte per tipo e potenza dei di veicolo, gli importi statali stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 e quelli maggiorati del 20 per cento vigenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

	TIPO E POTENZA VEICOLI	IMPORTI STATALI	IMPORTI REGIONE F.V.G.
		€	€
1	Motocarrozze e trattori agricole	150,81	180,97
	Autoveicoli ed autovetture fino a 53 kW, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kW	150,81	180,97
	Autoveicoli ed autovetture oltre 53 kW	3,5119 per ogni kW	(*)
	Autobus e trattori stradali oltre 110 kW	1,7559 per ogni kW	(*)
	Veicoli a motore per trasporto di cose fino 7 q.li	199,35	239,22
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	348,30
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	391,68
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	456,76
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	543,52
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	623,47
	oltre 80 q.li	646,60	775,92
	Rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li	265,98	319,18
	oltre 20 q.li fino 50 q.li	356,36	427,63
	oltre 50 q.li	452,93	543,52
	Rimorchi per trasporto di persone fino 15 posti	229,82	275,78
	da 16 a 25 posti	253,58	304,30
	da 26 a 40 posti	302,13	362,56
	oltre 40 posti	362,55	435,06
2	Atti soggetti ad IVA Ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14-9-2011 n. 148, a decorrere dal 17 settembre 2011 per tali atti le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA		
3	Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di Euro 180,97 (importo statale maggiorato del 20%)	1,46%	(**)
4	Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di Euro 180,97 (importo statale maggiorato del 20%)	7,80%	(***)
5	Formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	150,81	180,97

Ai fini del versamento dell'I.R.T., l'importo risultante dalla tabella o dai calcoli sotto riportati è arrotondato all'euro (articolo 5 del Regolamento):

- per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi;

- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

(*) Gli importi unitari di € 3,5119 e di € 1,7559 sono arrotondati alla seconda cifra decimale (3,51 e 1,76) e moltiplicati per il numero dei kW, quindi si applica la maggiorazione del 20%, si effettua l'arrotondamento alla seconda cifra decimale e, infine, l'arrotondamento all'euro.

(**) Esempio di calcolo da effettuare ai fini della maggiorazione regionale del 20%:

Fase 1 -> calcolo dell'I.R.T. secondo la tariffa di cui al DM 435/98: imponibile 12.345,67 x 1,46% = 180,2467;

Fase 2 -> calcolo della maggiorazione regionale del 20%: 180,2467 x 20% = 36,0493;

Fase 3 -> calcolo dell'imposta dovuta: 180,2467 + 36,0493 = 216,2960

Fase 4 -> arrotondamento alla seconda cifra decimale: 216,30

Fase 5 -> arrotondamento all'euro: 216,00

(***) Esempio di calcolo da effettuare ai fini della maggiorazione regionale del 20%:

Fase 1 -> calcolo dell'I.R.T. secondo la tariffa di cui al DM 435/98: imponibile 12.345,67 x 7,80% = 962,9622;

Fase 2 -> calcolo della maggiorazione regionale del 20%: 962,9622 x 20% = 192,5924;

Fase 3 -> calcolo dell'imposta dovuta: 962,9622 + 192,5924 = 1.155,5546

Fase 4 -> arrotondamento alla seconda cifra decimale: 1.155,55

Fase 5 -> arrotondamento all'euro: 1.156,00.

4.3 Esenzioni stabilite dalla normativa regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'articolo 82, comma 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T. per le formalità aventi ad oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dagli enti del Terzo settore, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali (articolo 14, comma 12 della L.R. 45/2017).

Le attività istituzionali poste in essere dalle ONLUS e dagli enti del Terzo settore sono svolte con modalità non commerciali quando sussistono i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 (articolo 13 del Regolamento) di cui si riporta integralmente il testo:

"Art. 3 Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali

1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 Ulteriori requisiti

1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.

2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c) *l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.*

4. *Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.*

5. *Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.*

6. *Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.”.*

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione in parola i beneficiari, all'atto della presentazione della formalità, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenuta nello "Spazio riservato alle ONLUS e agli enti del Terzo settore residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" presente nel modello di dichiarazione per le ONLUS, attestante che

- il veicolo è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali

- il beneficiario ha preso visione della normativa sui requisiti necessari per la fruizione dell'esenzione.

Il modello in parola è reperibile, oltre che sul sito internet dell'A.C.I., anche su quello della Regione, pagina Tributi, sezione dedicata all'I.R.T., link Modulistica.

4.4 Esenzioni stabilite dalla normativa statale

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alle esenzioni di cui al paragrafo 4.3, trovano altresì applicazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di trascrizione previste dalla normativa statale.

Sono attualmente esentate dal pagamento dell'imposta, ai sensi della normativa statale, le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) i soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo, intestato agli stessi, adattato alla guida, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), dell'articolo 1, comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007);

b) i soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con veicolo, intestato agli stessi e/o al soggetto di cui sono fiscalmente a carico, adattato al trasporto, ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della legge 449/1997, dell'articolo 1, comma 3 del decreto del ministero delle finanze 435/1998, dell'articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;

c) i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo intestato agli stessi e/o al

soggetto di cui sono fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), dell'articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;

d) i soggetti disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo intestato agli stessi e/o al soggetto di cui sono fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 della legge 388/2000 e dell'articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;

e) i soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita, ai sensi dell'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

f) i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033,00, ai sensi dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e della Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;

g) le aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e della Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;

h) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle associazioni di volontariato, per atti connessi alla loro attività e per operazioni relative a veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato) e della Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;

i) i procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), della Circolare del Ministero delle finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E e della Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;

j) i trasferimenti a favore di aziende speciali, o di società di capitali a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 267/2000;

k) le operazioni di cessione di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 446/1997;

l) le operazioni di trasferimento di proprietà dei veicoli dai comuni estinti al nuovo comune a seguito di fusioni di comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

m) la cancellazione dell'ipoteca per residuo prezzo e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009), ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

n) i motocicli di qualunque tipo ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge 449/1997 e del Decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione di quelli riconducibili alla previsione di cui all'articolo 63, comma 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

4.5 Agevolazioni stabilite dalla normativa regionale

Il passaggio della competenza del tributo dalle Province alla Regione ha innescato un processo di riordino delle diverse discipline provinciali in tema di agevolazioni, culminato con la legge regionale n. 45/2017. La *ratio* sottesa a tale riordino è stata quella di favorire l'utenza estendendo all'intero territorio regionale le discipline di maggior favore già previste da alcuni regolamenti provinciali.

In tale ottica il legislatore regionale, con l'articolo 14 comma 13 della L.R. 45/2017, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'I.R.T. si applica per un importo pari:

- a) al 10 per cento della tariffa nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'articolo 17, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La misura agevolativa, già prevista nelle province di Udine e Pordenone, viene estesa anche alle province di Trieste e Gorizia;

- b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kW di cui al punto 1, lettera b) della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze n. 435/1998, maggiorata del 20 per cento, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli.

La misura agevolativa, già prevista nelle province di Udine e Pordenone, viene estesa anche alle province di Trieste e Gorizia;

- c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kW di cui al punto 1, lettera b) della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze n. 435/1998, maggiorata del 20 per cento, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.

La misura agevolativa, già prevista nelle province di Udine e Pordenone, viene estesa anche alle province di Trieste e Gorizia.

4.6 Agevolazioni stabilite dalla normativa statale

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alle agevolazioni di cui al paragrafo 4.5, trovano altresì applicazione quelle previste dalla normativa statale.

Si riportano di seguito, schematicamente e corredate dagli estremi della normativa di riferimento, le agevolazioni attualmente vigenti, come previste dalla normativa statale.

Per le formalità presentate al P.R.A. relative alle sotto indicate fattispecie, l'imposta è dovuta nelle seguenti misure:

- a) nei casi di autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli sempreché non siano adatti al trasporto di cose, nella misura di un quarto, ai sensi dell'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

- b) nei casi di rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili, nella misura di un quarto, ai sensi dell'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 446/1997;

- c) nei casi di veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella misura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

d) nei casi di iscrizione al P.R.A di ipoteche per residuo prezzo e convenzionali nella misura forfettaria di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

I modelli della dichiarazione sostitutiva da presentare ai fini della fruizione delle suddette esenzioni e agevolazioni regionali e statali sono reperibili sul sito internet dell'A.C.I. e della Regione, pagina dedicata ai Tributi, sezione dedicata all'I.R.T., link Modulistica sito A.C.I..

4.7 Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

L'articolo 12 del Regolamento disciplina i controlli sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti per la fruizione di esenzioni e agevolazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, disponendo che i suddetti controlli sono effettuati dall'A.C.I. anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta da parte delle ONLUS e degli Enti del Terzo settore, come definiti dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 200/2012, sono effettuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo di intesa sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

5. Modalità e termini per il versamento dell'imposta

Il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro il termine di sessanta giorni decorrenti:

- dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione per le formalità di prima iscrizione di veicoli nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia;
- dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata per le formalità di trascrizione ed annotazione;
- dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti societari² e giudiziari nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti per le formalità soggette all'I.R.T. relative ai suddetti atti (articolo 14, comma 15 e comma 16 della L.R. 45/2017).

L'I.R.T. dovuta per le formalità di cui all'articolo 2688 del codice civile - ai sensi del quale nel caso di omessa trascrizione di un atto di acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto - è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. per un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa (articolo 14, comma 11 della L.R. 45/2017).

Le formalità possono essere eseguite solo se è stata assolta l'I.R.T. nelle misure stabilite dalla normativa regionale vigente al momento della presentazione della formalità.

Nel caso di ripresentazione di formalità respinta non si procede a ulteriore riscossione dell'imposta, ad eccezione del caso in cui la precedente richiesta sia stata respinta per omesso o insufficiente versamento.

²A titolo meramente esemplificativo sono atti societari la costituzione, la variazione, il conferimento, la fusione, la scissione, lo scioglimento di società.

6. Regole per il versamento dell'imposta

6.1 Importo minimo

Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad euro 20,00, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. In ogni caso tale importo non deve intendersi come franchigia. Pertanto, laddove gli importi da riscuotere o da rimborsare siano superiori a euro 20,00, si procede alla riscossione o al rimborso per l'intero importo (articolo 4 del Regolamento).

6.2 Arrotondamento

Le regole da applicare per l'arrotondamento degli importi complessivamente dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sono contenute nell'articolo 5 del Regolamento, ai sensi del quale detti importi sono arrotondati all'euro:

- per difetto se i centesimi sono inferiori o uguali a 49 (es. se l'importo da versare ammonta a euro 250,49 si pagheranno euro 250,00);
- per eccesso se i centesimi sono superiori a 49 (es. se l'importo da versare ammonta a euro 250,50 si pagheranno euro 251,00).

Un'ulteriore disposizione in tema di arrotondamento è contenuta nell'articolo 6, comma 2 del Regolamento e riguarda la specifica ipotesi dell'ulteriore interesse giornaliero richiesto nell'avviso di accertamento, decorrente dal giorno successivo alla data dell'avviso stesso e fino alla data del pagamento inclusa, che deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

7. Accertamento e recupero dell'imposta

Nei casi di omesso, parziale, ritardato versamento dell'imposta, ravvedimento non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta, l'A.C.I., a fronte del mancato o insufficiente versamento riscontrato successivamente all'esame della formalità, provvede al recupero dell'imposta e di eventuali interessi e sanzioni sulla base della tariffa vigente al momento della presentazione delle formalità (articolo 8, comma 1 del Regolamento).

A tal fine l'A.C.I. invia al soggetto passivo un preavviso di accertamento dell'imposta dovuta maggiorata eventualmente degli interessi maturati e delle sanzioni, assegnando al debitore il termine di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento (articolo 8, comma 2 del Regolamento).

Decorso inutilmente tale termine l'A.C.I., entro i successivi sessanta giorni, trasmette alla Regione per il seguito di competenza una proposta di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni (articolo 8, comma 3 del Regolamento).

La Regione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, emette gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, con i quali irroga le sanzioni amministrative tributarie e provvede a notificarli, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

L'avviso di accertamento è motivato, reca l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal

Direttore del Servizio adempimenti fiscali, gestione Fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

8. Sanzioni

In caso di omesso, ritardato, parziale pagamento dell'I.R.T. la sanzione applicabile è pari al 30 per cento dell'imposta non versata, come stabilito dall'articolo 13³ del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con specifico riguardo alle persone giuridiche, l'articolo 7⁴ del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 326/2003, dispone che le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alle persone giuridiche stesse (articolo 14, comma 17, L.R. 45/2017).

In caso di ravvedimento, la sanzione di cui al suddetto articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 è ridotta ai sensi dell'articolo 13⁵ del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articolo 14, comma 18, L.R. 45/2017).

³ Art. 13. *Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione* In vigore dal 22 ottobre 2015

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e ai sensi dell'articolo 54-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli *articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli *articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e all'articolo 54-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, *terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

⁴ Art. 7 *Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie*

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

⁵ Art. 13. *Ravvedimento*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle

La medesima sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 può essere aumentata fino alla metà nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altre violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 7, comma 3⁶ del decreto legislativo 472/1997 (articolo 14, comma 19, L.R. 45/2017).

9. Interessi

In caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e fino alla data del pagamento inclusa (articolo 6, comma 1 del Regolamento).

omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. *comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32*

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

⁶ Art. 7. *Criteri di determinazione della sanzione*

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

Modalità di calcolo degli interessi legali nell'avviso di accertamento

Con specifico riguardo al calcolo degli interessi in sede di avviso di accertamento, si evidenzia che lo stesso compete in parte all'Amministrazione regionale e in parte al soggetto passivo.

In particolare:

- 1) gli interessi decorrenti dal giorno in cui sono divenuti esigibili⁷ e fino alla data dell'avviso di accertamento inclusa sono calcolati dall'Amministrazione regionale;
- 2) gli ulteriori interessi decorrenti dal giorno successivo alla data dell'avviso e fino alla data del pagamento inclusa devono essere calcolati dal soggetto passivo, in quanto il relativo importo varia in funzione della data in cui viene effettuato il pagamento.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il calcolo degli interessi legali relativi ad un avviso di accertamento emesso in data 14 aprile 2018 con pagamento effettuato in data 14 maggio 2018 a seguito di un mancato versamento dell'imposta, relativa ad un veicolo di 184 kW, entro il termine del 19 novembre 2017.

Il calcolo dell'imposta dovuta, pari a euro 775,00, è effettuato moltiplicando il numero dei kW (184) per la tariffa prevista per gli autoveicoli ed autovetture oltre 53 kW (euro 3,51) a cui va aggiunta la maggiorazione del 20% stabilita dall'articolo 14, comma 9 della L.R. 45/2017. La sanzione del 30%, calcolata sull'imposta dovuta (euro 775,00), è pari a euro 232,50.

1) Calcolo degli interessi a cura dell'Amministrazione regionale

Gli interessi dovuti dal 20 novembre 2017 (giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per il versamento dell'imposta) al 14 aprile 2018 incluso (giorno di emissione dell'avviso di accertamento) sono calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo, come risulta dal seguente prospetto:

termine ultimo di versamento	importo da versare (euro)	dal	al	n. giorni	tasso	importo interesse (euro)
19/11/2017	775,00	20/11/2017	31/12/2017	42	0,100	0,089
		01/01/2018	14/04/2018	104	0,300	0,662
Totale interessi						0,751
Totale interessi dovuti (arrotondati alla seconda cifra decimale)						0,75
Importo dell'interesse giornaliero (<i>pro die</i>) arrotondato alla seconda cifra decimale						0,01

L'importo totale dell'avviso di accertamento di euro 1.008,00 risulta dalla somma dell'imposta (euro 775,00), della sanzione (euro 232,50), degli interessi (euro 0,75) e dall'arrotondamento all'euro⁸.

All'importo totale dell'avviso di accertamento così determinato deve aggiungersi l'importo dell'ulteriore interesse dovuto per ogni giorno (*pro die*) dal 15 aprile 2018 (giorno successivo all'emissione dell'avviso di accertamento) e fino al 14 maggio 2018 incluso (data dell'effettivo pagamento) da calcolarsi con le modalità esposte di seguito. L'importo del *pro die* è calcolato dall'Amministrazione regionale, con riguardo a ciascun veicolo cui si riferisce la formalità oggetto di contestazione, e indicato nell'avviso di accertamento.

⁷ Gli interessi sono esigibili dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per il versamento dell'imposta. Per i termini di versamento dell'imposta vedasi il paragrafo 5.

⁸ Per le regole dell'arrotondamento vedasi il paragrafo 6.2.

2) Calcolo dell'ulteriore interesse a cura del soggetto passivo

Per calcolare l'importo dovuto a titolo di ulteriore interesse occorre moltiplicare l'importo dell'interesse giornaliero (*pro die*)⁹, indicato dall'Amministrazione regionale nell'avviso di accertamento, per il numero dei giorni successivi alla data dell'avviso di accertamento fino alla data dell'effettivo pagamento inclusa.

Nell'esempio prospettato il numero dei giorni è pari a 30 (dal 15 aprile 2018 al 14 maggio 2018) e, pertanto, il calcolo da effettuare è il seguente:

euro 0,01 (*pro die*) x 30 gg = euro 0,30.

L'importo complessivo da versare per l'avviso di accertamento di cui al presente esempio è, pertanto, pari a euro 1.008,30, derivante dalla somma dell'importo totale dell'avviso di accertamento (euro 1.008,00) e dell'importo dell'ulteriore interesse (euro 0,30).

10. Dilazioni di pagamento

Il soggetto passivo può chiedere alla Regione la dilazione del pagamento delle somme dovute con istanza da presentare, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà.

La posticipazione del termine di pagamento e la rateazione dell'importo dovuto sono disposte alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b) durata massima della rateazione in ventiquattro mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali;
- e) prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o un istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazioni per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.000,00.

La dilazione di pagamento è disposta con decreto del Direttore del Servizio adempimenti fiscali, gestione Fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria il quale provvede a comunicare al debitore l'accoglimento dell'istanza e le modalità di rateazione (articolo 10 del Regolamento).

11. Strumenti deflativi del contenzioso e proposizione del ricorso tributario

11.1 Richiesta di riesame in autotutela

In caso di riscontro di errori nell'avviso di accertamento, la richiesta di riesame, anche nel merito, e di annullamento, corredata dalla documentazione probante l'errore, deve pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio adempimenti fiscali, gestione Fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria, Corso Cavour, n.1, 34132 Trieste.

Il modello della richiesta di riesame in autotutela dell'avviso di accertamento "Modello istanza autotutela" è reperibile sul sito internet della Regione, pagina Tributi, sezione dedicata all'I.R.T., link Modulistica.

⁹ L'importo dovuto a titolo di interesse giornaliero, indicato dall'Amministrazione regionale nell'avviso di accertamento, è già arrotondato alla seconda cifra decimale, come disposto dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento.

L'istituto dell'autotutela è disciplinato dalla normativa statale (articolo 14 del Regolamento).

11.2 Impugnazione dell'avviso di accertamento

Come disposto dagli articoli 2, comma 1 e 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso l'avviso di accertamento è ammessa l'impugnazione mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso medesimo, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto (periodo di sospensione feriale dei termini processuali).

Il ricorso è notificato, a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile),
- consegna diretta,
- a mezzo posta, con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento (in questo caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione).

La notifica deve essere effettuata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio adempimenti fiscali, gestione Fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria, Corso Cavour, n.1, 34132 Trieste.

12. Riscossione coattiva

Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento indicato nell'avviso di accertamento, la Regione procede, per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Come previsto dall'articolo 1, comma 163 della legge 296/2006 il ruolo viene notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

13. Rimborsi di somme non dovute

Per chiedere il rimborso dell'imposta non dovuta, la relativa istanza, corredata dalla documentazione comprovante il diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, deve essere presentata dal soggetto passivo o da un suo delegato, in possesso di delega rilasciata in forma scritta, all'A.C.I. entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'A.C.I. comunica al richiedente e, in caso di delega, anche al suo delegato l'esito dell'istruttoria e, nel caso di accoglimento dell'istanza, effettua il rimborso comprensivo degli interessi decorrenti dalla data del versamento (articolo 7 del Regolamento).

Non si dà luogo al rimborso dell'imposta non dovuta per importi complessivi pari o inferiori a euro 20,00 (articolo 4 del Regolamento). In ogni caso tale importo non deve intendersi come franchigia. Pertanto, laddove gli importi da rimborsare siano superiori a euro 20,00, si procede al rimborso per l'intero importo.

14. Contenzioso, ravvedimento, interpello

Il contenzioso, il ravvedimento e l'interpello sono disciplinati dalla normativa statale (articolo 14 del Regolamento).

15. Sito internet

Nel sito internet della Regione, alla pagina Tributi è presente il link che consente l'accesso alla sezione dedicata all'imposta.

In tale sezione sono disponibili i seguenti contenuti:

- Soggetto passivo e presupposto dell'imposta
- Tariffe
- Termini per il versamento dell'imposta
- Gestione dell'imposta
- Esenzioni regionali
- Agevolazioni regionali
- Esenzioni statali
- Agevolazioni statali

Oltre ai suddetti contenuti nella sezione sono reperibili la normativa, la modulistica, i link per accedere ai siti degli uffici A.C.I. - P.R.A. della Regione e i contatti.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi via e-mail ai seguenti referenti:

- Giannina Perissutti, e-mail giannina.perissutti@regione.fvg.it
- Elisa Fermo, e-mail elisa.fermo@regione.fvg.it
- Teresa Bavestrello, e-mail teresa.bavestrello@regione.fvg.it

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

firmato digitalmente